

Associazione

Association of Management Schools Switzerland **(AMS)**

- Statuti -

approvati il 5 marzo 2021 / validi dal 1° aprile 2021

Indice

I Nome, sede e scopo

- Art. 1: Nome, sede
- Art. 2: Scopo

II Adesione

- Art. 3: Membri
- Art. 4: Ammissione
- Art. 5: Uscita
- Art. 6: Esclusione
- Art. 7: Responsabilità

III Organi

- Art. 8: Organi associativi

A. Assemblea generale

- Art. 9: Convocazione
- Art.10: Richieste dei membri
- Art.11: Comitato e verbale
- Art.12: Poteri
- Art.13: Decisioni

B. Comitato

- Art. 14: Composizione e organizzazione
- Art. 15: Diritti, obblighi e incombenze
- Art. 16: Decisioni

C. Ufficio di revisione

- Art. 17: Revisori
- Art. 18: Elezione
- Art. 19: Mansioni

IV Segretariato generale

- Art. 20: Segretariato generale

V Scioglimento dell'associazione

- Art. 21: Motivi di scioglimento

VI Disposizioni finali

- Art. 22: Approvazione degli statuti

I Nome, sede e scopo

Art. 1: Nome, sede

Con il nome *Association of Management Schools Switzerland* (di seguito denominata *AMS*) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC. La sede legale dell'associazione si trova presso la sede legale della School del presidente in carica.

Art. 2: Scopo

- ¹ L'associazione si prefigge di creare le premesse e le condizioni quadro ottimali per l'ulteriore sviluppo dell'area disciplinare Economia e servizi. Promuove inoltre gli scambi formali e informali tra i suoi membri.
- ² L'associazione rappresenta gli interessi e le posizioni comuni dei suoi membri nei confronti sia degli attori del panorama universitario svizzero sia dell'economia, della società civile, dei media e della politica.
- ³ L'associazione è neutrale a livello confessionale e politico e non persegue scopi economici.

II Adesione

Art. 3: Membri

- ¹ Possono essere membri dell'associazione le aree disciplinari Economia e servizi delle scuole universitarie professionali accreditate dalla LPSU o da istituti universitari professionali, rappresentate dalla direzione competente per queste aree. Se una scuola universitaria professionale accreditata dalla LPSU o da un istituto universitario professionale dispone di più unità organizzative strutturalmente indipendenti dell'area disciplinare Economia e servizi, queste possono essere membri dell'AMS singolarmente.
- ² L'associazione può ammettere come membri persone e organizzazioni del mondo economico e della società civile al fine di promuovere gli scopi descritti all'art. 2.

Art. 4: Ammissione

L'ammissione di nuovi membri è decisa dall'assemblea generale su richiesta del comitato, che a tal fine stabilisce precisi criteri.

Art. 5: Uscita

L'uscita dall'associazione avviene mediante dichiarazione scritta all'attenzione del comitato. È possibile in qualsiasi momento ed entra in vigore all'inizio del nuovo anno associativo.

Art. 6: Esclusione

- ¹ Il comitato decide in merito all'esclusione di un membro.
- ² Il membro escluso può impugnare l'esclusione per iscritto entro 30 giorni, dopodiché l'assemblea generale deve prendere la decisione definitiva.

Art. 7: Responsabilità

Per le obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. I membri non hanno alcuna responsabilità personale né obbligo di versamenti suppletivi.

III Organi

Art. 8: Organi associativi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale come organo supremo;
- b) il comitato;
- c) l'ufficio di revisione.

A. Assemblea generale

Art. 9: Convocazione

- 1 L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno.
- 2 L'assemblea generale ordinaria ha luogo nel primo semestre dell'esercizio e viene convocata dal presidente del comitato con dieci giorni di anticipo per iscritto, con indicazione dell'ordine del giorno e delle proposte.
- 3 Altre assemblee generali sono convocate su decisione del comitato o su richiesta di un quinto dei membri.

Art. 10: Richieste dei membri

- 1 Le proposte di un membro all'assemblea dell'associazione devono essere presentate per iscritto al comitato almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale. Le richieste presentate entro i termini devono essere iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea generale.
- 2 Se pervengono più tardi o sono semplici domande, devono essere discusse in seno all'assemblea generale, ma una decisione è ammessa solo in un'assemblea generale successiva.

Art. 11: Comitato e verbale

- 1 L'assemblea generale è presieduta dal presidente del comitato o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente.
- 2 Le negoziazioni devono essere messe a verbale.

Art. 12: Poteri

L'assemblea generale ha i seguenti poteri:

- a) nomina del presidente e del vicepresidente nonché degli altri membri del comitato ed elezione dell'organo di revisione
- b) istituzione di commissioni;
- c) ammissione di nuovi membri;

- d) approvazione del rapporto annuale del presidente, del conto annuale e del bilancio preventivo e discarico degli organi;
- e) determinazione delle quote associative;
- f) modifica degli statuti e scioglimento dell'associazione nonché determinazione dell'uso del patrimonio sociale in caso di scioglimento.

Art. 13: Decisioni

- ¹ Ogni membro dispone di un voto.
- ² L'assemblea generale ha potere decisionale in presenza di almeno il 50 % dei voti.
- ³ Le decisioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Lo scioglimento dell'associazione può tuttavia essere deciso soltanto con la maggioranza qualitativa di $\frac{3}{4}$ di tutti i voti. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al presidente.
- ⁴ Le decisioni dell'associazione vengono messe a verbale.
- ⁵ La decisione scritta è ammessa ed equiparata a una decisione dell'associazione. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza assoluta di tutti i voti.

B. Comitato

Art. 14: Composizione e organizzazione

- ¹ Il comitato è composto dai responsabili, o dai loro sostituti, delle aree disciplinari Economia e servizi delle scuole universitarie professionali accreditate dalla LPSU o da istituti universitari professionali.
- ³ Il presidente e il vicepresidente sono eletti dall'assemblea generale per un mandato di due anni. È ammessa la rielezione.
- ⁴ Il comitato elegge un attuario.

Art. 15: Diritti, obblighi e incombenze

- ¹ Il comitato sbriga gli affari correnti dell'associazione, la rappresenta verso l'esterno e si occupa di tutte le attività, a meno che non siano attribuite all'assemblea generale.
- ² Al comitato spettano in particolare:
 - l'esclusione di un membro (art. 6);
 - la convocazione di assemblee generali straordinarie (art. 9 cpv. 3);
 - l'istituzione di commissioni e gruppi di lavoro;
 - l'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale;
 - la competenza di spesa entro i limiti del budget.
- ³ Il presidente o il vicepresidente, insieme all'attuario, rappresentano legalmente l'associazione.

Art. 16: Decisioni

- ¹ Il comitato ha potere decisionale se è presente almeno la metà dei suoi membri.
- ² Il comitato decide con la maggioranza assoluta di tutti i suoi membri. In caso di parità di voti decide il presidente.
- ³ Le decisioni sotto forma di circolare sono ammesse; anche in questo caso vengono adottate con la maggioranza assoluta dei membri del comitato.

⁴ Le riunioni del comitato, in particolare le decisioni, devono essere messe a verbale.

C. Ufficio di revisione

Art. 17: Revisori

L'ufficio di revisione si compone di due revisori riconosciuti e di un sostituto.

Art. 18: Elezione

L'ufficio di revisione è eletto dall'assemblea generale per un mandato di due anni. È ammessa la rielezione.

Art. 19: Mansioni

L'ufficio di revisione verifica il conto annuale e la contabilità (giustificativi), presenta relazioni scritte all'assemblea generale in occasione della sua assemblea ordinaria e sottopone proposte.

IV Segretariato generale

Art. 20: Segretariato generale

¹ L'associazione dispone di un segretariato generale, le cui mansioni e la cui organizzazione sono stabiliti dal comitato.

² Il segretario generale assume anche la funzione di attuario.

V Scioglimento dell'associazione

Art. 21: Motivi di scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire quando lo scopo sociale non può più essere soddisfatto.

VI Disposizioni finali

Art. 22: Approvazione degli statuti

I presenti statuti sono stati approvati nell'assemblea generale del 5 marzo 2021 ed entrano in vigore il 1° aprile 2021.